

Verona, 07/01/2013

CASSA EDILE – CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO E DAL LAVORATORE – Reddito di lavoro dipendente – Determinazione importo da assoggettare ad Irpef – Conguaglio fiscale anno 2012

Il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 ha sancito, a partire dall'esercizio 2012, l'indeducibilità della quota parte di contributi versati alle Casse Edili destinati all'erogazione di prestazioni assistenziali anche di tipo sanitario (per le prestazioni di tipo sanitario prima era previsto un limite di esenzione fino a euro 3.615,20).

Pertanto a partire dall'anno 2012 anche tale quota concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, sia per la parte a carico del datore di lavoro, sia per la parte a carico del dipendente.

In base a tale disposizione e a quanto comunicato in precedenza con la ns circolare n. 4829 del 22 dicembre 2011, la percentuale da applicare a consuntivo all'imponibile Cassa Edile nella busta paga del lavoratore, per determinare la quota di contributi Cassa Edile versati dal datore di lavoro e lavoratore considerati reddito di lavoro dipendente per l'anno 2012 e quindi soggetta a tassazione Irpef, è pari all'1,30% (a preventivo era stato stabilito lo 0,68%).

Per l'anno 2013, stante l'andamento si intende indicare nella percentuale dell'1,30% l'aliquota utile per la determinazione della quota di contributi considerati reddito di lavoro dipendente da assoggettare a ritenuta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(G. Sartea)

37121 Verona – Via Pallone,14 – Telefono (045) 595511–Telefax (045) 8006845 Codice fiscale 8000573 023 1 - e-mail <u>info@ceverona.it</u> - sito internet www.ceverona.it